

STATUTO COMUNALE

LATERA



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 29 del 25.07.2019

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 29 del 25.07.2019



COMUNE DI LATERA
PROVINCIA DI VITERBO
STATUTO COMUNALE
S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI		Capo II – Sindaco e Giunta Elezione del sindaco
	Definizione Autonomia e Principi Sede	20	Linee programmatiche Vice sindaco
	Territorio e Popolazione	21	Delegati del sindaco
1	Stemma –Gonfalone – Fascia Tricolore	22	La giunta – composizione, nomina e Presidenza Competenze della giunta
2	Distintivo del Sindaco	23	Funzionamento della giunta Cessazione dalla carica di assessore
3	Pari Opportunità	24	
4	Assistenza, integrazioni sociali e diritti delle persone diversamente abili	25	
5	Coordinamento degli interventi	26	
	Conferenza Stato-Città – Autonomie Locali Tutela dei dati personali	27	TITOLO III
			ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
6	TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI		Capo I – Partecipazione dei cittadini – Riunioni Assemblee – consultazioni – istanze preposte
7	(Consiglio, Sindaco, Giunta)		Partecipazione dei cittadini Riunioni ed assemblee Consultazioni
	Capo I – Consiglio Comunale		Istanze petizioni e proposte

8	Presidenza		Cittadini dell'Unione europea – stranieri
9			soggiornanti – Partecipazione alla vita pubblica locale
		28	
		29	
		30	
		31	
		32	
10			

11	Consiglieri Comunali – Convalida – Programma di governo Funzionamento del Consiglio- Decadenza dei consiglieri Sessioni del Consiglio	33	Consulta delle frazioni
12	Esercizio della potestà regolamentare Commissioni consiliari permanenti Costituzione di commissioni permanenti Indirizzi per le nomine e le designazioni		Capo II– Referendum
13	Interrogazioni	34	Azione referendaria Disciplina del
14	Commissariamento Comunale	35	referendum Effetti del referendum
15		36	
16			
17			
18			
19			

Segue: S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
------	-------------	------	-------------

	TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRITTI DEL CONTRIBUENTE		TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE
	Albo pretorio		Capo I – Organizzazione degli uffici e personale Criteri generali in materia di organizzazione Ordinamento degli uffici e dei servizi Organizzazione del personale
37	Svolgimento dell'attività amministrativa Statuto dei diritti del contribuente		
38		51	Stato giuridico e trattamento economico del personale
39	TITOLO V	52	Incarichi esterni
	PATRIMONIO –FINANZA CONTABILITA'	53	
	Ordinamento finanziario e contabile	54	
	Revisione economico-finanziaria – organo di revisione	55	Capo II– Segretario comunale – Responsabili Uffici e servizi-rappresentanza del comune In giudizio
40			Segretario comunale
41	TITOLO VI I SERVIZI		Responsabili degli uffici e dei servizi
	Forma di gestione Gestione in economia Aziende speciali Istituzioni		Ufficio di supporto agli organi di direzione politica Rappresentanza del comune in giudizio
	Società Concessione a terzi Tariffe e servizi		
		56	TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI
42	TITOLO VII	57	
43	FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA	58	Violazioni di norme comunali - sanzioni
44		59	Violazione delle norme di legge
45			Approvazione e modifiche dello statuto
46			Abrogazioni
47			
48			
		60	
		61	
		62	
		63	

49	Convenzioni	64	Norma di rinvio Entrata in vigore
50	Accordi di programma	65	

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

1. Il Comune di Latera è Ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art.2 Autonomia e Principi

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1995.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, del territorio e delle sue risorse. Ispira inoltre la tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il Comune assicura la tutela, la valorizzazione e la fruizione del suo patrimonio culturale, monumentale, storico, paesaggistico e urbanistico; riconosce e si sente depositario dei valori

positivi delle tradizioni e della specificità storica della comunità, si propone di favorire, nell'ambito delle proprie competenze, le iniziative volte a sviluppare la conoscenza ed i rapporti fra diverse popolazioni e diverse culture.

8. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 Sede

1. La sede del Comune è sita in Piazza della Rocca n. 1. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, gli organi e le commissioni comunali.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

Art.4 Territorio e Popolazione

1. Il territorio appartenente al Comune, sul quale esso esercita la sua potestà e le sue funzioni, copre una superficie di HA 2265 e si articola nel capoluogo di Latera e nelle frazioni storicamente riconosciute della cantoniera di Latera. Il territorio di Latera è topograficamente delimitato dal confine con i limitrofi Comuni di Pitigliano, Sorano, Onano, Gradoli e Valentano.
2. Le modificazioni alla denominazione ed al territorio comunale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art.133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.
3. La popolazione del Comune è costituita dalle persone residenti, stabilmente appartenenti alla comunità di Latera e partecipi dei diritti e dei doveri che tale condizione comporta, dalle persone presenti sul territorio comunale e dalle persone iscritte all'anagrafe comunale dei residenti all'estero.

Art. 5

Stemma. Gonfalone. Fascia Tricolore. Distintivo del sindaco

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, di cui fa uso nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze, previa deliberazione della Giunta comunale.
2. Il gonfalone del Comune e lo stemma comunale sono depositati presso la casa comunale.
3. La fascia tricolore, che è distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.
 6. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge.
 7. L'uso dello stemma può essere autorizzato con deliberazione della Giunta.

Art. 6

Pari Opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- a) garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla normativa.
- b) assicura pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri-dipartimento della funzione pubblica;
- c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici.

2. adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili.

Coordinamento degli interventi.

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento o di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone diversamente abili con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone diversamente abili ed i loro familiari.

Art. 8

Conferenza Stato Città - Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L.15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza Stato - Città - autonomie locali, in particolare per:
 - a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.498 e successive modificazioni;

- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio – Sindaco - Giunta)

Capo I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 Presidenza

- 1 Il Consiglio comunale è presieduto dal sindaco o da un consigliere comunale nominato dal Consiglio;
- 2 Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio.

Art. 11

Consiglieri comunali – Convalida – Programma di governo

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Nella stessa seduta il sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il sindaco, sentita la Giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con il DUP (Documento Unico di programmazione), del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo

dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di luglio di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12

Funzionamento del Consiglio – Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a. gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno 3 giorni prima sia per le convocazioni in seduta ordinaria che per le convocazioni in seduta straordinaria; 1 giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti, il giorno di consegna non viene computato. L'avviso di convocazione può essere recapitato indifferentemente nel " domicilio" o nella " residenza" a mezzo posta elettronica, posta certificata, fax, sms e qualsiasi altro strumento informatico/elettronico nello spirito normativo di ridurre i costi ed aumentare la produttività del sistema pubblico.
 - b. nessun argomento può essere posto in discussione se la relativa pratica non sia stata depositata presso l'ufficio di segreteria, a disposizione dei consiglieri, almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza di prima convocazione;
 - c. prevedere per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, del seguente numero di consiglieri:
 - i. della metà dei consiglieri assegnati per la seduta in prima convocazione;
 - ii. di non meno di un terzo di Consiglieri assegnati aumentato all'unità superiore per le sedute di seconda convocazione che potranno tenersi dopo almeno un'ora dalla prima;
 - d. riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
 - e. fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
 - f. indicare se le interrogazioni, le interpellanze e mozioni debbano essere trattate in apertura o chiusura della seduta.
2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
 - a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.
 - b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3- Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa

4- La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può fare pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5- Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6- Ai Consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza delle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

Art.13

Sessioni del Consiglio

1 Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

1 Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

- a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
- b) per la verifica degli equilibri del bilancio di cui all'art.193 del T.U. 18 agosto 2000,n.267;
- c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
- d) per eventuali modifiche dello statuto.

2 Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

1 Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2 I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono pubblicati sul sito web del Comune.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

3 Le sedute delle commissioni sono pubbliche.

Art. 16

Costituzione di Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione d'indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La Commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i quaranta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 18

Interrogazioni

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.
2. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
3. Il Sindaco, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

- c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Art. 19

Commissariamento Comunale

1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta comunale lo schema del bilancio di previsione e, comunque il consiglio non abbia approvato nel termine di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento nei modi e termini previsti nel Regolamento di Contabilità.

Capo II SINDACO E GIUNTA

Art. 20

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore.

Art. 21

Linee programmatiche

1. Nella seduta di cui al precedente articolo 11, il Sindaco presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art.22

Vice sindaco

1. Il Vice sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, o impedito, o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore.

Art. 23

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e di funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative e collaborative, può avvalersi di Consiglieri.

Art. 24

La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a due (2), compreso il vicesindaco.
2. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori esterni non possono ricoprire la carica di vicesindaco. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
4. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta con apposito verbale, le condizioni di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 25

Competenze della Giunta

1. Le competenze della Giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U.18 agosto 2000 n. 267.
2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U.18 agosto 2000, n.267.
3. Qualora la giunta adotti, con i poteri del Consiglio, deliberazioni di variazione di bilancio, le stesse devono essere sottoposte a ratifica dell'organo consiliare, a pena di decadenza, entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Art. 26

Funzionamento della giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 27

Cessazione della carica di Assessore

1. Le dimissioni da assessore presentate, per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile, al Consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI di PARTECIPAZIONE

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI – ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Art. 28

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 29

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni
 - b) per dibattere problemi
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni

Art. 30

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia richiesta da altri organismi.

Art. 31

Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina o esporre comuni necessità.

2. Il consiglio comunale e la giunta entro 30 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 100 elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 32

Cittadini dell'Unione Europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti il Comune:
 - a) favorirà l'inclusione in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
 - b) promuoverà la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale;
 - c) adotterà iniziative per favorire la crescita culturale, economica e morale.

Art 33

La Consulta delle frazioni

- 1) Il Comune favorisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.
- 2) Il presente Statuto Comunale riconosce le Consulte di Frazione quali organismi di partecipazione della Comunità locale alla vita amministrativa; essi sono organismi partecipativi, a base volontaristica, degli interessi delle singole comunità e non hanno scopo di lucro.
- 3) L'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dal Regolamento Comunale a cui si rinvia.

Capo II

REFERENDUM

Art. 34

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi e propositivi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali, di tariffe ed altre imposizioni, bilancio;

- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su designazioni e nomine rappresentanti;
- d) su revisione dello Statuto;
- e) su disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche;
- f) su piani territoriali ed urbanistici, piani di attuazione e relative variazioni;
- g) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il Consiglio comunale;
- b) il 20% (per cento) degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno in corso qualora la richiesta sia avanzata nel primo semestre; il 1 luglio quando la richiesta sia avanzata nel secondo semestre. Nel caso previsto alla lettera b), la richiesta deve contenere il testo da sottoporre a quesito.

Art. 35

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento prevede:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e di sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Art.36

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha la facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
4. Se l'Amministrazione provvede in senso difforme dall'esito del referendum stesso, è tenuto a fornire adeguate motivazioni relativamente alle ragioni di pubblico interesse che non consentono di seguire l'esito del referendum. In tal caso, il Consiglio comunale decide a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 37 Albo pretorio

1. E' istituito l'Albo Pretorio informatico ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni, per le pubblicazioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. L'Albo Pretorio on-line è collocato nella home page del sito istituzionale, in un'apposita area a ciò destinata facilmente individuabile dall'utente visitatore.

Art. 38

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'attuazione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 39

Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n.212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto anche sintetico o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende far rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n.212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede- agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (art. 11 e 19).

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITA' - ORGANO di CONTROLLO

Art.40

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con art. 152 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 41

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 38 disciplinerà, altresì che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collaborerà alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 42 Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 44, comma 1;
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del T.U. n.267/2000 e del successivo art.44, commi 2 e 3.

Art. 43

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 44

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
 - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica per studi compiuti per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento

dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza, e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
7. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 45 Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo dal consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione, si applicano le disposizioni previste dall'art.42 per le aziende speciali.
4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 46

Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del servizio pubblico, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'art.113 del T.U. 18 agosto 2000, n.267.
3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.116 del T.U. n.267/2000.

Art. 47 Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessione a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 48 Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione della giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n.267/2000.
2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi impreveduti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione.

TITOLO VII

FORME di ASSOCIAZIONE E di COOPERAZIONE ACCORDI di PROGRAMMA

Art. 49

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la Provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto di enti deleganti.

Art. 50

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di comuni di province e di regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PERSONALE

Art. 51

Criteri generali in materia di organizzazione

1. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
 - a. accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - b. riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
 - c. compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
 - d. attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.36, comma 4, del D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29 e dell'art.89 del

T.U.18 agosto 2000, n.267.

Art. 52

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n.421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
3. L'Amministrazione comunale, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, si avvale di prestazioni professionali anche esterne, secondo termini e modalità definiti dalla normativa legislativa e regolamentare.

Art. 53

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 54

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti nazionali collettivi di lavoro.

Art. 55

Incarichi esterni

“La copertura dei posti di responsabili dei settori o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato nel rispetto dell'art. 110 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 2. La procedura di reclutamento si svolge nei modi e forme definiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto della disciplina di legge del tempo vigente”

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE- DIRETTORE GENERALE- RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 56

Segretario comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni di segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria. Egli esercita, altresì ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto e dai Regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
2. Il Consiglio comunale può stipulare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.

Art. 57

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale e di figure apicali di categoria D, le funzioni di cui all'art 107, comma 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000, fatta salva l'applicazione dell'art 97 comma 4 lett.d) dello stesso, sono attribuite dal Sindaco, con proprio decreto ad uno o più componenti della Giunta Comunale o ad altro funzionario.
2. Sono attribuiti ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi come sopra individuati tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi.

Art. 58

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge ex articolo 90 TUEL.
2. Esso è regolato secondo le disposizioni di legge.

Art. 59

Rappresentanza del comune in giudizio

1. In tutti i gradi di giudizio la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, spetta al Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale con la quale si provvede alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del Comune e si autorizza il Responsabile del Servizio Assistenza Organi Istituzionali ad assumere formale impegno di spesa.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60

Violazioni di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.
2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore ad euro 25,00 né superiore ad euro 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del TUEL D.Lgs 267/2000.
3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.
4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazioni le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni.

Autorità competente è il Sindaco.

5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti, le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 25,00 e massima di euro 500,00.

Art. 61

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il sindaco designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al sindaco stesso o, genericamente, al Comune.

Art. 62

Approvazione e modifiche dello statuto

1. Per ciò che riguarda il quorum per l'approvazione, nonché per ciò che riguarda la pubblicazione e le modificazioni del presente statuto, si fa espresso richiamo al disposto dell'art.6 del D.Lgs 267/2000.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono i limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
3. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 63

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate necessarie variazioni.

Art. 64

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso rinvio alla normativa legislativa vigente in materia ed, in particolare, al T.U. della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n.267.

Art. 65

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.